

COMMITTENTE

COMUNE DI AGEROLA

Via Generale Narsete, 7
80051 Agerola (NA)

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
RISCHIO INTERFERENZE**
ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.

OGGETTO DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI AGEROLA

APPALTATORE

Impresa

Settembre 2016

PREMESSA

Dati generali di Committente, Datore di lavoro non committente e Appaltatore

Dati generali del luogo di lavoro

Descrizione sintetica delle attività svolte

Committente

Appaltatore

Documentazione da consegnare prima dell'inizio del servizio

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

METODOLOGIA UTILIZZATA

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD, RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE, CHE POTREBBERO POTENZIALMENTE DERIVARE DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

GESTIONE DELL'EMERGENZA

COSTI DELLA SICUREZZA

CONCLUSIONI

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

PREMESSA

La normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) ha introdotto l'obbligo di redigere uno specifico documento sui rischi dovuti ad interferenza tra lavoratori di aziende diverse.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del citato D.Lgs. 81/08:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai

due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*

8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Per adempiere a tali prescrizioni, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando il documento unico di valutazione dei rischi con le principali informazioni/prescrizioni in tema di sicurezza che dovranno essere adottate per eliminare o almeno ridurre le interferenze, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Il servizio di refezione è reso agli utenti dell'Istituzione scolastica presso edifici scolastici di proprietà comunale dove è presente un datore di lavoro diverso dal committente, ovvero il Dirigente Scolastico. Si verificano dunque le condizioni previste al comma 3-ter del suddetto art. 26.

Il documento riporta una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto; tale documento, elaborato dall'ente committente è integrato dal datore di lavoro dell'Istituto Comprensivo, prima dell'inizio dell'esecuzione, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove è eseguito il servizio. Il piano operativo dovrà essere confrontato e coordinato con il presente DUVRI a formare un documento definitivo.

Come chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008) si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. La stessa Autorità per la vigilanza, per quanto attiene la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze considera interferenti, a titolo esemplificativo, i seguenti rischi:

- quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Dati generali di Committente, Datore di lavoro non Committente e Appaltatore

Vengono di seguito indicati i dati identificativi dell'Ente Committente, del Datore di Lavoro non Committente e dell'appaltatore.

COMUNE (*Ente Committente*)

Ente	Comune di Agerola
Sindaco	prof. Luca Mascolo
Responsabile Settore Affari Generali	dott.ssa Rossella Mascolo
Indirizzo	Via Generale Narsete, 7 - 80051
Codice fiscale	00559860630
Telefono	081 8740211
Fax	081 8740214

SCUOLA (*Datore di Lavoro non committente*)

Ragione sociale	Istituto Comprensivo S. di Giacomo – E. de Nicola
Datore di Lavoro (Rappresentante legale)	Dirigente Scolastico Giancarlo Guarino
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	
Medico Competente	
Codice fiscale	
Sede legale	
Telefono	
Fax	

IMPRESA APPALTATRICE

Ragione sociale	
Datore di Lavoro (Rappresentante legale)	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	
Medico Competente	
P.Iva	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Sede legale	
Telefono	
Fax	

Dati generali del luogo di lavoro

Il servizio verrà svolto nei seguenti plessi scolastici:

- “Martin Luther King”, Via Casalone, 1 – frazione Bomerano;
- “S. di Giacomo”, Via Case Lauritano, 1 – frazione Pianillo;
- “Maria Boschetti Alberti”, Via Case Amatruda – frazione Campora;
- “Dante Alighieri”, Via A. Coppola, 127 – frazione S. Lazzaro.

Descrizione sintetica delle attività svolte

Le attività costituenti il servizio sono così sinteticamente individuate:

- Rilevazione giornaliera dei pasti e delle diete speciali;
- Consegna giornaliera dei pasti;
- Formazione del personale;
- Collaborazione con l’ufficio scuola dell’ente committente per ogni altra attività.

Per le specifiche degli obblighi a carico dell’Appaltatore si rimanda al Capitolato d’oneri allegato.

Committente

Non è prevista la presenza di lavoratori dipendenti dalla Committenza che, alla data di formazione del presente documento, possano trovarsi ad operare nei suddetti luoghi.

Saranno, invece, presenti insegnanti, personale ATA ed alunni i quali fruiranno del servizio mensa.

Appaltatore

N.	DIPENDENTE	QUALIFICA
1		
2		
3		
4		

CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO TRA:

Committente	COMUNE DI AGEROLA
Appaltatore/ prestatore d'opera	

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. All'appaltatore/prestatore d'opera compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose;
2. L'appaltatore/prestatore d'opera deve osservare e far osservare da parte del suo personale tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
3. L'appaltatore/prestatore d'opera è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione del servizio appaltato;
4. L'appaltatore/prestatore d'opera garantisce di impiegare personale professionalmente idoneo all'accurata esecuzione del servizio;
5. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO DEL SERVIZIO

L'art 26 del D.Lgs. 81/08 cita:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica,[...], l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

[...] La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;**

Per questo motivo, prima dell'inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro, appaltatore/prestatore dell'opera) delle dichiarazioni e attestati elencati di seguito:

1. iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico per l'esecuzione dei lavori;
4. la valutazione dei rischi relativamente ai lavori da svolgere;
5. il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione);
6. elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati con le relative caratteristiche, qualifiche professionali e posizione assicurativa presso l'INPS e l'INAIL;
7. Esito della sorveglianza sanitaria.

Precisazioni:

1. ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento di quanto sopra;
2. per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l'appaltatore/prestatore d'opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione.

Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente:

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

Il Committente informa l'impresa appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Valutazione preliminare dei rischi di interferenza per i lavori di:

- Servizio refezione scolastica affidato ad impresa appaltatrice gara indetta con provvedimento n. del

Identificazione ambienti/aree/locali ove devono essere svolti i lavori (consegnati i pasti):

Istituto comprensivo "S. di Giacomo – E. de Nicola":

- Scuola materna plesso scolastico "Martin Luther King", Via Casalone, 1 – frazione Bomerano;
- Scuola materna plesso scolastico "S. di Giacomo", Via Case Lauritano, 1 – frazione Pianillo;
- Scuola materna plesso scolastico "Maria Boschetti Alberti", Via Case Amatruda – frazione Campora;
- Scuola materna Plesso scolastico "Dante Alighieri", Via A. Coppola, 127 – frazione S. Lazzaro.

Tipologia di lavoro svolta dalle strutture scolastiche nelle zone oggetto dei lavori appaltati:

- attività di tipo scolastico – educativa.

Presenza di addetti delle strutture scolastiche, alunni, nelle zone oggetto del servizio:

- sì, con interferenza con le attività di contratto, dovuta principalmente alla presenza di ragazzi/bambini nelle zone oggetto del servizio.

Presenza di altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi: no.

Conclusioni:

- alla luce di quanto sopra, per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica, si rilevano interferenze e pertanto si procede alla predisposizione e redazione del DUVRI.

METODOLOGIA UTILIZZATA

Il livello di rischio è ottenuto attraverso la stima del valore della frequenza e della magnitudo, il cui prodotto ne determina il valore ($R = P \times M$).

Una volta individuati e valutati i rischi, vengono definite le necessarie misure di prevenzione e di protezione, allo scopo di ridurre rispettivamente il valore della frequenza (attraverso misure di prevenzione) e della magnitudo (attraverso misure di protezione), ottenendo così una riduzione del livello di rischio.

Scala dell'indice P (probabilità – frequenza eventi)

Bassa: valore 1

Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi.

Non sono noti o sono noti solo rari episodi già verificatisi.

Non esiste una correlazione fra attività lavorativa e fattori di rischio.

Esiste una correlazione tra l'attività e un migliore andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).

Media: valore 2

Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretta.

E' noto qualche episodio che, per la tipologia considerata, ha dato luogo a danno.

L'attività lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento.

Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio e le anomalie dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).

Alta: valore 3

Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali).

L'attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni ecc..

Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).

Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.

Scala dell'indice M (magnitudo o entità del danno potenziale)

Bassa: valore 1

Si sono verificati danni che hanno prodotto invalidità temporanea con prognosi minore di 3 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni lievi a persone o cose.

Sono presenti agenti biologici del gruppo I, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti.

Media: valore 2

Si sono verificati danni che hanno prodotto invalidità temporanea con prognosi da 3 a 30 giorni di guarigione.

Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell'ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.


Alta: valore 3

Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali). Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi maggiore di 30 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni gravi a persone o cose o produrre alta contaminazione dell'ambiente.

Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 o 4.

Valore del rischio

Nella figura sono rappresentati su una matrice i valori del rischio, per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo (entità) del danno potenziale.



LEGENDA	
9	MOLTO ALTO Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale
6	ALTO Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale
2 - 4	LIEVE Area in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo
1	TRASCURABILE Area in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO

Misure di coordinamento generali

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di presa visione e firma dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che i lavori potranno essere sospesi qualora non fossero più da considerarsi sicuri, anche per sopraggiunte nuove interferenze, per poi riprendere al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Fasi di lavoro

L'attività oggetto dell'appalto consiste nella preparazione dei pasti in locali propri dell'appaltatore da consegnare alle sedi di consumazione dell'istituto comprensivo; i pasti sono consegnati già pronti, non vengono quindi preparati negli istituti. Per l'espletamento del servizio sono pertanto individuate 2 fasi di lavoro:

Fase di lavoro n. 1: trasporto (transito in ingresso e in uscita del mezzo di trasporto all'interno dell'area di pertinenza degli istituti)

Fase di lavoro n. 2: scarico (trasporto dei pasti dal mezzo di trasporto all'interno degli istituti).

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD, RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE, CHE POTREBBERO POTENZIALMENTE DERIVARE DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Individuazione dei rischi

I rischi maggiormente significativi e degni di nota relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, vengono così identificati:

- investimento (nella fase di trasporto; fase intesa come transito in ingresso e in uscita del mezzo di trasporto all'interno dell'area di pertinenza degli istituti);
- urti e colpi (nella fase di scarico; intesa come trasporto dei pasti dal mezzo di trasporto all'interno degli istituti).

Valutazione dei rischi individuati – Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Fasi	Tipologia di rischio	Valutazione			Prescrizioni (misure di prevenzione e protezione)
		P	M	Livello di Rischio R	
Trasporto	Investimento	Media Valore 2	Alta Valore 3	Alto Valore 6	<p>Il rischio assume un livello Alto (valore 6); è necessario individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.</p> <p>Concordare le lavorazioni in modo da ridurre tale rischio da interferenza (non è possibile eliminare il rischio). Il transito del mezzo di trasporto all'interno del cortile può interferire sia con il transito di docenti, personale non docente, alunni, bambini ecc...., sia con le eventuali attività didattiche all'aperto. L'ingresso e l'uscita dei mezzi dovrà avvenire in orari diversi rispetto all'ingresso e all'uscita dei ragazzi; l'automezzo, all'interno del cortile, deve procedere a passo d'uomo e rispettare le regole del codice della strada. Il dirigente scolastico delle sedi dove verrà espletato il servizio dovrà dare indicazioni sugli accessi da utilizzare, sugli orari da osservare, sulle modalità di transito e di sosta e su ogni altro elemento utile a ridurre al minimo il rischio derivante da tale interferenza.</p> <p>Informazione/formazione.</p> <p>Le misure di prevenzione così attivate portano il valore della frequenza ad un livello considerato basso (valore 1); di conseguenza il rischio assume un livello Lieve (valore 3) ed è pertanto sufficiente limitarsi a tenere sotto controllo i potenziali pericoli.</p>

Scarico	Urti, colpi	Media Valore 2	Bassa Valore 1	Lieve Valore 2	<p>Il rischio assume un valore Lieve (livello 2); occorre allora verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo. Concordare le lavorazioni in modo da ridurre tale rischio da interferenza (non è possibile eliminare il rischio). All'atto della consegna il trasporto dei contenitori delle derrate alimentari all'interno degli istituti può rappresentare un pericolo, specie per i ragazzi e per il personale che riceve gli stessi. E' necessario effettuare la consegna in orari diversi da quelli di ingresso e uscita; prevedere uno spazio di sosta per i carrelli, che dovranno essere sempre presieduti, in modo da evitare l'avvicinamento dei ragazzi e scongiurare incidenti dovuti ad esempio al ribaltamento dei carrelli o al rovesciamento dei contenitori. Il dirigente delle sedi dove verrà espletato il servizio dovrà dare indicazioni sui percorsi da seguire, sugli spazi di sosta, sugli orari da osservare e su ogni altro elemento utile a ridurre al minimo il rischio derivante da tale interferenza.</p> <p>Informazione/formazione.</p> <p>Le misure di prevenzione così attivate portano il valore della frequenza ad un livello considerato basso (valore 1); di conseguenza il rischio assume un livello trascurabile (valore 1) e si può ritenere dunque che i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo.</p>
---------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Le misure di prevenzione individuate saranno attivate immediatamente, a partire dalle misure relative al rischio di investimento, individuato nella fase di trasporto (inteso come transito in ingresso e in uscita del mezzo di trasporto all'interno dell'area di pertinenza degli istituti) in quanto rischio di maggior livello.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Ogni istituto è preparato e attrezzato per far fronte alle situazioni di emergenza che si possono ragionevolmente verificare. Adeguarsi alle istruzioni che verranno fornite dai singoli istituti.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi o delle forniture.

La riduzione dei rischi entro limiti considerati accettabili scaturisce da una serie di misure di prevenzione; si tratta di misure di carattere organizzativo – gestionale che non comportano costi, salvo il costo delle attività di informazione/formazione, specifiche per ogni plesso, necessarie per organizzare al meglio le attività di coordinamento. Il costo è determinato dalle ore necessarie e dall'onorario del docente. Considerati i luoghi di lavoro, le attività svolte e le persone coinvolte si ritiene sufficiente un incontro annuale, per sede, di due ore.

I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, vengono stimati in € 200,00 all'anno, per un totale di € 400,00 in due anni (a.s. 2016/2017 e 2017/2018).

CONCLUSIONI

Si precisa che il presente documento di valutazione è stato redatto in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore al fine di eliminare le interferenze, fermi restando i costi della sicurezza che rimangono a carico dell'impresa. Il presente DUVRI potrà essere ulteriormente migliorato, se ciò aumenta i livelli di sicurezza, senza però incidere sulla stima dei costi, che restano pertanto invariati.

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In data, antecedente l'inizio dei lavori di appalto per l'affidamento del servizio refezione scolastica per l'istituto comprensivo S. di Giacomo – E. de Nicola (scuole dell'infanzia) è stata effettuata una riunione di cooperazione e coordinamento presso la sede del committente (Comune di Agerola).

All'incontro hanno partecipato:

- il Responsabile del Settore Affari Generali – Ufficio Scuola del Comune di Agerola;
- Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo;
- Il Datore di lavoro della Ditta Appaltatrice.

Il committente ha posto all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- *la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- *il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso una reciproca informazione, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

discussi gli argomenti all'ordine del giorno, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Agerola e il datore di lavoro della Ditta appaltatrice

DICHIARANO

Di essere a conoscenza dei contenuti del documento redatto dal Committente (Comune di Agerola), recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Dichiarano inoltre, ai fini della **cooperazione** e del **coordinamento** previsti all'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di avere scambiato le informazioni utili per eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In ogni caso sono state fornite le informazioni relative alle procedure di emergenza, di primo soccorso e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Firma dei partecipanti

Agerola,